

REPUBBLICA ITALIANA  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Serv. Spettacolo, Informazioni e  
Proprietà Intellettuale  
Serv. Informazioni-Div. 1^  
Prot. ST.1181/C.4/F.G.

OGGETTO: Accesso dei giornalisti  
cronisti e dei fotocinereporters  
italiani e stranieri alle pubbli-  
che manifestazioni.

MASSIMA COGITATO  
12/4/1956  
Roma, 12.4.1956

AI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

e p.c.  
AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. F. S. - Div. Polizia

R O M A  
AL MINISTERO AFFARI ESTERI  
Servizio Stampa

R O M A  
AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Gabinetto R O M A

AL GOVERNO DELLA REGIONE SICI-  
LIANA P A L E R M O

AL GOVERNO REGIONALE DELLA  
SARDEGNA C A G L I A R I

AL GOVERNO DELLA REGIONE  
TRENTINO ALTO ADIGE  
T R E N T O

AL GOVERNO DELLA REGIONE DEL  
LA VALLE D'AOSTA A O S T A

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLA STAMPA ITALIANA  
Corso Vitt. Emanuele 349

R O M A  
ALLA ASSOCIAZIONE DELLA  
STAMPA ESTERA IN ITALIA  
Via della Mercede, 54

R O M A

Allo scopo di regolare l'accesso dei giornalisti  
cronisti dei quotidiani e delle agenzie di stampa e dei fotocinereporters italiani e stranieri alle pubbliche manifestazioni civili e militari o ad avvenimenti eccezionali, tenuto conto della necessità di contemperare l'esigenza di questa categorie e quella della sicurezza pubblica, questa Presidenza, d'intesa con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, accogliendo le richieste delle rispettive organizzazioni professionali, è venuta nella determinazione di meglio disciplinare in tutto il territorio della Repubblica la loro partecipazione alle suddette manifestazioni e avvenimenti.

Le norme relative sono contenute nell'unito allegato n.1. L'allegato n.2 rappresenta il fac-simile del lasciapassare concesso dalla Presidenza del Consiglio, su parere di un apposito Comitato, di cui all'art.3 del Regolamento.

Pregasi assicurare ricezione della presente.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
(L. Natali)

All.2)

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LASCIAPASSARE PER PUBBLICHE  
MANIFESTAZIONI A GIORNALISTI CRONISTI E FOTOCINEREPORTERS ITA-  
LIANI ED ESTERI.

Art.1

E' istituita per i giornalisti cronisti e informatori dei quotidiani e delle agenzie di stampa e per i fotocinereporters italiani ed esteri che svolgono attività professionale per la stampa quotidiana e periodica di attualità o per i cinegiornali, una speciale tessera allo scopo di agevolare i loro compiti nelle pubbliche manifestazioni civili e militari e in occasione di avvenimenti eccezionali.

Art.2

Per ottenere il documento di cui all'articolo precedente, gli interessati devono presentare domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Informazioni, Div.1<sup>a</sup> corredata, per i giornalisti, dal certificato di iscrizione all'Albo professionale e da una dichiarazione della competente Associazione regionale di stampa o, ove esista, del Sindacato cronisti, attestante che il richiedente esercita la professione per conto di determinati giornali o agenzie di stampa.

Per i giornalisti e fotoreporters esteri la domanda dovrà essere corredata o dall'accreditamento presso il Ministero degli Affari Esteri o da certificato di iscrizione all'Associazione della stampa estera in Italia.

Per i fotocinereporters italiani la domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione del quotidiano o del periodico di attualità o del cinegiornale o dell'Agenzia fotografica, attestante che l'interessato presta attività continuativa e retribuita per conto di essi, nonchè da una eventuale dichiarazione della competente Associazione di categoria, ove esista.

Alle domande devono essere unite tre fotografie.

Art.3

Le decisioni sulle domande intese ad ottenere il rilascio delle tessere di cui agli articoli precedenti, sono adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Informazioni - sentito il parere di un apposito Comitato del quale fanno parte:

- Il Capo del Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio, che lo presiede
- tre funzionari del Servizio Informazioni della Presidenza

- un funzionario della Direz.Gen.P.S. del Ministero Interno
- un funzionario del Servizio Stampa del Ministero Affari Esteri
- un rappresentante dell'Ufficio Stampa del Ministero Difesa
- due rappresentanti della Feder.Naz.Stampa Italiana, di cui uno per il Sindacato Cronisti
- un rappresentante dei giornalisti fotografi, un rappresentante dei fotoreporters e un rappresentante dei cinefotoreporters italiani ed esteri.
- esercita le mansioni di segretario un funzionario del Servizio Informazioni di grado non inferiore al IX.

Le decisioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono definitive in ordine sia alla concessione sia al ritiro delle tessere, per i casi di abuso e di indisciplina.

#### Art.4

Le Associazioni regionali di stampa segnalano al Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio i nominativi dei soci che lascino e interrompano la professione e di quelli a carico dei quali vengano adottati provvedimenti disciplinari.

#### Art.5

Nei casi in cui le manifestazioni si svolgano in luoghi che non possono essere considerati pubblici, le autorità di P.S. prenderanno preventivamente accordi con gli organizzatori per disciplinare l'accesso dei titolari delle tessere.